

ANDREA QUATTROCCHI

**L'ART. 2752, 4° COMMA, C.C. E LA NATURA  
DEL CREDITO I.C.I. NEL FALLIMENTO**

Estratto da: **Diritto e Pratica Tributaria**  
Volume LXXVI - (2005) - N. 6



**CEDAM**

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
2005

**L'art. 2752, 4° comma, c.c. e la natura del credito I.c.i. nel fallimento (\*)**

*Al credito I.c.i. deve essere riconosciuto il privilegio generale sui beni mobili del debitore previsto dall'art. 2752, 4° comma, c.c., in quanto l'imposta comunale sugli immobili fa parte a pieno titolo del «corpus» di leggi che costituisce la base normativa della finanza locale.*

Trib. Torino, 6 luglio 2004, n. 33421.

(*Omissis*). – *Fatto e diritto*. – La città di Torino proponeva domanda tardiva di insinuazione al passivo del fallimento della sas xxx di xxx, esponendo il proprio credito privilegiato per I.c.i. relativa agli anni 1999, 2000, 2001, oltre al credito chirografario per spese di procedura. Il curatore del fallimento si opponeva alla ammissione al passivo in via privilegiata dell'importo indicato dal Comune, e successivamente si costituiva, esponendo la infondatezza della richiesta collocazione privilegiata.

La causa, priva di attività istruttoria, veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 21 gennaio 2004, sulle conclusioni in epigrafe indicate.

Punto unico e centrale della lite è quello della possibilità di ricomprendere all'interno della previsione di cui all'art. 2752, ultimo comma c.c., che accorda il privilegio generale sui mobili del debitore ai «...crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previste dalla legge sulla finanza locale ...», anche il credito vantato dal Comune di Torino, a titolo di imposta comunale sugli immobili; imposta la quale, essendo stata introdotta dal d.lgs. n. 504 del 1992, non è ovviamente contemplata nel testo unico per la finanza locale, di cui al r.d. 14 settembre 1931, n. 1175.

È nota al Collegio l'opinione della parte maggioritaria della giurisprudenza di merito, e di larga parte della dottrina, (come ricordate dalla difesa del fallimento) che propende per la soluzione negativa, facendo leva sia sulla eccezionalità della previsione dei privilegi (rispetto alla uguaglianza di principio dei creditori nella loro diritto alla soddisfazione sui beni del debitore, cfr. art. 2741, c.c.), sia sulla conseguente impossibilità di interpretazione analogica o estensiva delle norme istitutive dei privilegi (cfr. Cass., 22 giugno 1967, n. 15, in *Rep. Foro it.*, 1967, voce *Esecuzione per le obbligazioni pecuniarie*, 56; Cass., 7 aprile 1970, n. 956, in *Foro it.*, 1970, I, 1033).

Si può peraltro osservare come la lettura dell'art. 2752, ultimo comma, c.c. proposta dalla opinione sopra riportata, che cristallizza il riconoscimento del privilegio alle sole imposizioni tributarie previste dal c.d. testo unico sulla finanza locale del 1931, si risolve in sostanza nello svuotamento della portata precettiva della norma, posto che quasi tutte

(e senz'altro le più significative) imposizioni tributarie di cui al detto testo normativo sono ormai venute meno.

Inoltre, è agevole notare come l'argomento centrale che nega il riconoscimento del privilegio all'imposta comunale sugli immobili, si risolve nel solo criterio letterale di interpretazione della norma: in sostanza, si afferma che all'I.c.i., in quanto prevista da un d.lgs. del 1992, non può essere riconosciuto un privilegio accordato ai soli tributi previsti dalla «legge sulla finanza locale» in vigore all'epoca dell'entrata in vigore del codice civile.

Sul punto, si può però osservare come, proprio sul terreno letterale, l'espressione codicistica sia in realtà qualificabile come «di genere» piuttosto che indicativa di uno «specifico» testo di legge; in sostanza la legge accorda il privilegio generale ai tributi di comuni e province prevista dalla normativa relativa alla finanza locale, senza fare un riferimento specifico al testo unico del 1931. Opinare diversamente significa ancorare il riconoscimento del privilegio ai tributi previsti da un testo di legge ormai in grandissima parte non più in vigore; significa, come detto, attribuire alla espressione legislativa una specificità che non possiede; significa, infine obliare come la funzione della norma sia concedere ai tributi di comuni e province un titolo di privilegio, in vista di una più efficace tutela degli interessi pubblici perseguiti da tali enti territoriali anche tramite l'esercizio fruttuoso della loro capacità impositiva.

Considerare invece «di genere» la detta espressione legislativa consente una lettura non analogica, né estensiva della norma attributiva del privilegio, ma, semplicemente, riferita alla attualità della normativa impositiva di comuni e province, in quanto prevista dalla legge che tali enti locali contempla. Sul punto, non è poi fuori luogo osservare come il d.lgs. n. 504 del 1992 porti un titolo che lo dedica al «riordino della finanza degli enti territoriali», e come, congruentemente, il detto decreto sia stato emanato in forza della delega accordata al Governo dall'art. 4 («finanza degli enti territoriali») della l. 23 ottobre 1992, n. 421, volta, come recita il suo titolo alla «razionalizzazione e revisione delle discipline in materia di finanza territoriale».

Si può dunque affermare che il decreto legislativo istitutivo dell'I.c.i. faccia parte a pieno titolo del corpus di leggi che costituisce la base normativa della finanza locale, e dunque della capacità impositiva di province e comuni; e che, dunque, all'I.c.i. vada riconosciuto il privilegio accordato dall'art. 2752, ultimo comma, c.c. proprio ai tributi contemplati da tale corpus di leggi; così dovendosi interpretare l'espressione «legge per la finanza locale» di cui alla citata norma.

Tale opinione è stata d'altronde condivisa non solo dal Tribunale di Milano nella pronuncia citata dal Comune di Torino (Trib. Milano, 2 ottobre 2000, in *Riv. giur. trib.*, 2001, 157), ma altresì da questo Collegio (Trib. Torino, 11 marzo 2003, ined.).

Il ricorso in via tardiva del Comune di Torino deve quindi essere accolto; la obiettiva controvertibilità del punto di diritto og-

butarie di cui al detto

centrale che nega il ri-  
sugli immobili, si ri-  
lella norma: in sostan-  
in d.lgs. del 1992, non  
ai soli tributi previsti  
oca dell'entrata in vi-

rio sul terreno lettera-  
bile come «di genere»  
li legge; in sostanza la  
li comuni e province  
le, senza fare un rife-  
e diversamente signi-  
tributi previsti da un  
ù in vigore; significa,  
a una specificità che  
zione della norma sia  
lo di privilegio, in vi-  
olici perseguiti da tali  
so della loro capacità

ssione legislativa con-  
norma attributiva del  
à della normativa im-  
alla legge che tali enti  
go osservare come il  
a al «riordino della fi-  
nente, il detto decreto  
al Governo dall'art. 4  
e 1992, n. 421, volta,  
revisione delle disci-

legislativo istituti-  
us di leggi che costi-  
lunque della capacità  
all'I.c.i. vada ricono-  
mo comma, c.c. pro-  
i; così dovendosi in-  
ale» di cui alla citata

solo dal Tribunale di  
rino (Trib. Milano, 2  
tresi da questo Colle-

rino deve quindi es-  
punto di diritto og-

getto della lite consiglia di compensare tra le parti le spese di lite.  
(*Omissis*).

(\*) Prima ancora che sulla natura privilegiata di un credito per imposta comunale sugli immobili, la sentenza che brevemente di seguito si annota interviene – sembrerebbe in modo quasi inconsapevole – nella diatriba, sotterranea, ma mai del tutto abbandonata, relativa all'interpretazione della legge.

L'occasione è appunto data dall'art. 2752, 4° comma, c.c., in cui, per ragioni connaturate al concetto stesso di privilegio – *id est* la tipicità, e quindi la fonte legale – il legislatore del 1942 ha ritenuto di dover indicare un riferimento normativo dato dalla «legge per la finanza locale», proprio al fine di attribuire la prelazione esclusivamente ai crediti relativi a tributi contenuti nella medesima.

È lecito dubitare che al momento della stesura della norma, i giuristi dell'epoca avessero modo di immaginare che la formulazione avrebbe sollevato problemi in caso di mutamento dello *status quo* legislativo in materia di tributi locali; in altre parole è difficile che si fosse convinti che la «legge per la finanza locale» sarebbe rimasta immutata quasi fosse un *hortus conclusus*. Ciò nonostante, pur avendo ben presente che tributi nuovi istituiti con leggi specifiche, sarebbero probabilmente rimasti esclusi dal riconoscimento del privilegio, si è affidato a quel riferimento normativo – chiarissimo, dato dal Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 – il compito di cristallizzare le ipotesi di attribuzione della garanzia in oggetto.

Orbene, se il giudice si fosse attenuto esclusivamente al 1° comma dell'art. 12 delle preleggi – ove si indica come criterio primario d'interpretazione, l'attenzione alla lettera delle legge – la sentenza in epigrafe avrebbe avuto un contenuto del tutto opposto. Ed invero, il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole», avrebbe richiesto che il credito I.c.i. venisse insinuato al chirografo nel passivo fallimentare: il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è altro dalla legge sulla finanza locale e per tale ragione l'art. 2752, 4° comma, c.c. non dovrebbe nemmeno venire in rilievo.

D'altro canto, l'importanza data dall'art. 12 delle preleggi alla «intenzione del legislatore» parrebbe non soccorrere nel caso concreto; è evidente che se la norma contempla la «legge per la finanza locale» è perché si è voluto tutelare i crediti relativi solo a quei tributi in essa contemplati, non a tributi diversi.

Seguendo questa impostazione, che taluno ben potrebbe ritenere condivisibile – come avvenuto in giurisprudenza (1) – la fattispecie mostra di esser tutto fuorché problematica. Ai «positivisti», anzi, il riconoscimento del privilegio potrebbe apparire come una violazione di legge: il giudice si è spinto al di là del significato delle parole dell'art. 2752, 4° comma, c.c. (2), norma che di per sé non avrebbe richiesto *interpretazione* ma mera *lettura*.

Consta, tuttavia, che lo *jus scriptum*, di sovente, è povero di significati; la

(1) Cfr. Trib. Gorizia, sez. fall., 25 marzo 2004, n. 147, in *Banca dati Fisconline*.

(2) Sulla norma, v. B. Ciccarello, voce *Privilegio (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, Milano 1986, 730; G. Ruisi - A. Palermo - C. Palermo, *I privilegi*, in *Giur. sist. civ. comm.*, Torino, 1980, 466.

sua rigida applicazione sacrifica lo spirito della legge, determina abusi (3) e svuota l'opera dell'interprete, il cui intervento diviene superfluo.

Nondimeno, l'interpretazione letterale, ove non abusata, conserva una sua funzione metodologica «(...) potenzialmente sufficiente ad ottenere una piena conoscenza del testo che le viene sottoposto. Ma la sua reale incapacità a conseguire gli scopi che si propone è *in re ipsa*» (4).

Questa impostazione reca con sé un profondo senso d'insoddisfazione nei confronti dell'art. 12 delle preleggi, norma destinata ad escludere a priori – o a relegare a ruoli marginali – quelle forme d'interpretazione che si discostino dalla testuale osservanza del significante, sul presupposto che, con riguardo al verbo del legislatore, significante e significato debbano coincidere («significato proprio delle parole») (5).

Proprio al fine di preservare il significato delle parole, talvolta il legislatore ha ritenuto di disciplinare normativamente la stessa attività interpretativa (6) – non importa se poi tali criteri venissero davvero seguiti (7) – perseguendo uno scopo analogo, seppure più blandamente, alle ipotesi di interpretazione autentica.

Occorre osservare, peraltro, che è lo stesso ricorso alla codificazione a postulare la tendenza verso sistemi autosufficienti, tali da non necessitare alcuna integrazione da parte del giudice.

In realtà, per quanto condivisibili possano essere le finalità di completezza del «codice» come strumento di normazione, non sfugge che nella fattispecie dell'art. 2752, 4° comma, c.c., sia vero proprio il contrario. Il riferimento alla legge per la finanza locale è strettamente necessario, vuoi per esigenze di sintesi della disposizione, vuoi per la incompetenza (di materia, oltre che di sede) del legislatore civilistico di accogliere scelte riservate a quello tributario.

Cosicché, il primo si limita a riconoscere una causa legittima di prelazione, indicandone «*per relationem*» i limiti che intende attribuirvi; sarà poi il legislatore fiscale ad esprimere un giudizio di meritevolezza del credito tributario ad avvalersi della garanzia. Invero, per quanto la legge per la finanza locale preceda il codice del 1942, quest'ultimo riconoscerà il privilegio ai crediti per tributi istituiti anche successivamente, purché contemplati – per emendazione – nel testo del 1931.

Su questa base, si acclara che la norma consente il riconoscimento del privilegio a fattispecie che potrebbero mutare nel corso del tempo; le successive modifiche della legge per la finanza locale restringono o estendono la portata del 4° comma dell'art. 2752, c.c. senza che il legislatore del 1942 ne abbia necessariamente contezza. Anzi, proprio in ragione dell'attendere, la scelta, alla

(3) Cfr. A.A. Dolmetta, *Exceptio doli generalis*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1998, I, 147.

(4) Cfr. E. Paresce, voce *Interpretazione (filosofia)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1972, 223. In diritto tributario cfr. M. Beghin, *Pluralità di enunciati, interpretazione letterale e diversificazione dei risultati ermeneutici nella recente giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *Riv. dir. trib.*, 2004, II, 693.

(5) Sull'infelice formulazione della norma dell'art. 12 delle preleggi, cfr. G. Gorla, *I precedenti storici dell'art. 12 disp. prel.*, in *Foro it.*, 1969, V, 14 ss.

(6) Sul punto, v. R. Quadri, *Applicazione della legge in generale*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1974, 205.

(7) Sul punto, F. Degni, *L'interpretazione della legge*, Napoli, 1909, 49, rilevava la «tendenza della giurisprudenza di non riconoscere nelle disposizioni legislative, che determinano i criteri d'interpretazione, un valore obbligatorio pari a tutte le altre leggi».

ge, determina abusi (3) e  
: superfluo.

abusata, conserva una sua  
nte ad ottenere una piena  
ua reale incapacità a con-

enso d'insoddisfazione nei  
ad escludere a priori - o a  
stazione che si discostino  
posto che, con riguardo al  
no coincidere («significato

parole, talvolta il legislatore  
a attività interpretativa (6)  
uiti (7) - perseguendo uno  
di interpretazione autenti-

so alla codificazione a po-  
da non necessitare alcuna

e le finalità di completez-  
sfugge che nella fattispe-  
il contrario. Il riferimento  
ario, vuoi per esigenze di  
a (di materia, oltre che di  
riservate a quello tributa-

usa legittima di prelazione,  
tribuirvi; sarà poi il legi-  
lezza del credito tributario  
egge per la finanza locale  
il privilegio ai crediti per  
iplati - per emendazione -

il riconoscimento del pri-  
o del tempo; le successive  
no o estendono la portata  
tore del 1942 ne abbia ne-  
ell'attenere, la scelta, alla

anca, borsa e titoli di credito,

Enc. dir., Milano, 1972, 223. In  
etazione letterale e diversifica-  
alla Corte di cassazione, in Riv.

delle preleggi, cfr. G. Gorla, I  
14 ss.

i generale, in Commentario del  
a, 1974, 205.

, Napoli, 1909, 49, rilevava la  
sizioni legislative, che determi-  
nte le altre leggi».

materia fiscale, non v'è interesse diretto all'evoluzione della norma di rimando, preferendosi una disposizione civile «in bianco».

Tali considerazioni già dimostrano, ad avviso di chi scrive, che la lettura evolutiva è connaturata alla norma *de qua*, e ne rappresenta il tratto caratterizzante; un'interpretazione di stretto diritto non può che rilevarsi inadeguata e contraria allo spirito stesso della norma.

Si può ritenere, allora, che la decisione del Tribunale di Torino si muova su due binari distinti: l'interpretazione storico-evolutiva e quella più marcatamente teleologica (8).

Da questo angolo di visuale, la ricostruzione contenuta nella sentenza è del primo tipo nella misura in cui, in ogni caso, è strettamente aderente al dettato della norma, che intende tutelare, sempre e comunque i crediti per tributi locali. Allo stesso tempo, proprio questa lettura funzionale si rivela essere orientata allo scopo della disposizione, mostrandosi il frutto di una giurisprudenza che si spende in un accertamento degli interessi - intesi in senso sociale - sottesi alla pretesa fiscale del Comune e strumentali alla corretta applicazione della legge, come fase successiva alla sua interpretazione (9).

Senonché, l'organo decidente, con specifico riguardo al merito, svolge un ragionamento parzialmente diverso.

Ed invero il Tribunale, mutuando la motivazione da un caso analogo deciso dal Tribunale di Milano (10) sostiene che, in linea di principio, la «legge per la finanza locale» non corrisponda al decreto del 1931 con cui è stato istituito il Testo Unico per la finanza locale, in quanto esso non rappresenta una vera e propria legge. Il riferimento sarebbe «di genere» e non relativo ad uno specifico testo legislativo. Ed ancora - continua il Tribunale - se non si ragionasse in questi termini significherebbe «ancorare il riconoscimento del privilegio ai tributi previsti da un testo di legge ormai in grandissima parte non più in vigore».

Il ragionamento, pur condivisibile nelle conclusioni, appare tortuoso nella premessa.

Occorre indagare la *ratio* della norma dell'art. 2752, 4° comma, c.c. per stabilire correttamente quali crediti il legislatore intenda privilegiare e per quale ragione.

Ciò che emerge - a prescindere dall'individuazione univoca del provvedimento che contenga i tributi da garantire - è che tali crediti tributari sono di pertinenza dei comuni e delle province; la legge, quindi, vuole riservare un trattamento di favore nei confronti di quegli specifici enti impositori, che non vanno considerati creditori chirografari.

Orbene - ci si chiede - per quale ragione il Comune deve godere del pri-

(8) Sostiene E.S. Musso, in *Giudice (nozione)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1969, 936: «(...) il giudizio del giudice non può esaurirsi in un'attività di tipo puramente logico conoscitivo (come al contrario sostiene «la giurisprudenza dei concetti») e implica sempre una ricerca dei valori e degli interessi alla cui tutela le norme sono predisposte assumendo, quindi, valore teleologico ossia di ricerca finalistica, bensì anche per la seguente considerazione da più parti rilevata; (...) il diritto scritto di un ordinamento non può mai completamente esaurire la tutela dell'intera gamma di rapporti sottoposti alla disciplina dell'ordinamento stesso».

(9) È G. Tarello, *L'interpretazione della legge*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1980, 43 ss. a precisare, non senza una certa urgenza, la distinzione tra interpretazione ed applicazione della legge. Si tratta di fenomeni destinati a non coincidere completamente. L'interpretazione sarebbe propria dei giuristi, l'applicazione, essendo demandata ai giudici, è comprensiva dell'interpretazione e della sua vincolatività rispetto ad un caso concreto.

(10) Si tratta di Trib. Milano, 2 ottobre 2000, in *Riv. giur. trib.*, 2001, 157.

vilegio solo per i tributi locali del 1931 e non per l'imposta comunale sugli immobili del 1992? La ragionevolezza impone che anche il credito I.c.i., tributo locale che s'inserisce nell'alveo della storia dell'imposizione degli enti territoriali, benefici di quella tutela. In altri termini la *ratio* della norma mira alla protezione dei tributi degli enti locali.

Ciò premesso, si ritiene superfluo ricorrere alla *fiction* per cui la «legge per la finanza locale» non si esaurisca nel Testo Unico, perché, per quanto possa deplorarsi il legislatore del '42 per aver utilizzato una dizione sicuramente ambigua, non può dubitarsi che il riferimento fosse al testo unico della finanza locale del 1931.

Pertanto, una cosa è interpretare evolutivamente e ragionevolmente l'art. 2752, 4° comma, c.c., altro è falsare un riferimento normativo che – ad avviso di chi scrive – è sempre stato molto chiaro (11).

Pertanto, la legge per la finanza locale è il testo del 1931, ma allo stato attuale la norma necessita di essere colmata di senso, pena una tacita ed immotivata abrogazione.

D'altra parte è innegabile che l'imposta comunale sugli immobili rientra tra i tributi «locali». Ciò, sulla base di due argomentazioni: da un lato, essa è un tributo comunale, come tale, locale, costituendo espressione della potestà normativa secondaria attribuita all'ente impositore (12), per altro verso essa rientra in un provvedimento destinato al riordino della finanza territoriale, area su cui andava ad insistere il regio decreto del 1931; osservazione, quest'ultima, su cui la dottrina concorda (13).

Si tenga conto, peraltro, che l'estensione di norme eccezionali non è affatto estranea alla giurisprudenza (14).

(11) Contra A. Di Gregorio, *Sull'applicabilità dell'art. 2752, ultimo comma, cod. civ. a tutti i tributi locali*, in *Riv. giur. trib.*, 2001, 159, secondo cui il legislatore ha «ritenuto di inserire la frase «legge per la finanza locale» proprio allo scopo di evitare che gli interpreti riconducessero il privilegio solo ai crediti per i tributi inseriti nel testo unico del 1931». Tra i commentatori v. anche L. Del Federico, *Fallimento e natura del credito Ici vantato dal comune impositore*, in *Fisco*, 2004, 1, 5999; F. Brighenti, *Fallimento: tutti i tributi locali sono privilegiati*, in *Boll. trib.*, 2004, 1418; G. Di Quattro, *Il privilegio relativo ai crediti per tributi degli enti locali. I nuovi orientamenti giurisprudenziali e la necessità di una novella al codice civile*, in *Ist. Fed.*, 2003, 179. Ed ancora, più risalente, B. Quatraro, *Il concorso dei creditori e la verifica dei crediti*, in *Boll. trib.*, 1989, 331-332.

(12) In questo senso cfr. A. Giovanardi, *Tributi comunali*, in *Riv. dir. trib.*, 1999, 1, 493; analogamente G. Lorenzon, voce *Tributi locali*, in *Enc. dir.*, Milano, 1992, 135.

(13) Così G. Marongiu - F. Tundo, *La riforma dei tributi comunali*, Milano, 1999, 31 ss. in cui gli AA. sottolineano che la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 era strumento funzionale alla revisione della finanza locale onde consentire agli enti locali di provvedere direttamente ai loro bisogni finanziari. Analogamente, F. Putzolu, *L'autonomia tributaria degli enti locali*, Padova, 1996, 2 ss.; L. Perrone, *L'imposta comunale sugli immobili: primi spunti critici*, in *Riv. dir. trib.*, 1994, 1, 745; M. Leccisotti - C. Giannone, *La finanza locale tra Scilla e Cariddi*, in AA. VV., *L'autonomia giudiziaria degli enti locali territoriali*, Milano, 1994, 397; M. Trimeloni, *Autonomia impositiva per gli enti locali: l'Ici*, in *Fin. loc.*, 1992, 1067 ss.; L. Del Federico, *I lineamenti della nuova finanza locale*, in *Riv. dir. fin.*, 1992, 1, 59 ss. La dottrina aveva speso molti sforzi, già negli anni precedenti, contribuendo al cammino verso l'autonomia tributaria degli enti locali. Sul punto, v. F. Gallo, *L'autonomia tributaria degli enti locali*, Bologna, 1979, 16; F. Giardina, *Autonomia tributaria e forme alternative di finanziamento degli enti locali*, in AA. VV., *Autonomia impositiva degli enti locali - Atti del convegno di Taormina 26-27 marzo 1982*, Padova, 1983, 27.

(14) Si tratta di giurisprudenza di legittimità. Si segnalano, tra le altre, Cass., sez. I, 1 settembre 1999, n. 9205, in *Giust. civ.*, 2000, I, 83; id. 21 luglio 1995, n. 7950. in

imposta comunale sugli immobili che il credito I.c.i., tributo di pertinenza degli enti territoriali della norma mira alla

*fictio* per cui la «legge per la quale, perché, per quanto possa essere una disposizione sicuramente ammissibile, l'unico della finanza lo-

è e ragionevolmente l'art. 2741, c.c. normativo che - ad avviso

del 1931, ma allo stato attuale, è una tacita ed immoti-

onale sugli immobili rientra in questa categoria: da un lato, essa è un'esclusione della potestà normativa per altro verso essa rientra nella categoria di pertinenza territoriale, area su cui si fonda, quest'ultima, su cui

forme eccezionali non è af-

752, ultimo comma, cod. civ. a cui il legislatore ha «ritenuto di impedire di evitare che gli interpreti rielaborino il testo unico del 1931». Tra i motivi del credito Ici vantato dal comitato: tutti i tributi locali sono esclusi dal privilegio relativo ai crediti per trarre la necessità di una novella alla art. 2741, c.c. B. Quattraro, *Il concorso dei*

, in *Riv. dir. trib.*, 1999, I, 493; *Giur. trib.*, Milano, 1992, 135.

*Imposte comunali*, Milano, 1999, 31-32, n. 421 era strumento fondamentale per gli enti locali di provvedere direttamente, *L'autonomia tributaria degli enti locali: primi spunti teorici e pratici*, in *La finanza locale tra Scilla e Taormina*, Milano, 1994, 1067 ss.; *Imposte comunali*, in *Fin. loc.*, 1992, 1067 ss.; *Riv. dir. fin.*, 1992, I, 59 ss. La riforma tributaria sta contribuendo al cammino verso l'autonomia tributaria degli enti locali - *Atti del con-*

no, tra le altre, Cass., sez. I, 21 luglio 1995, n. 7950, in

Oltremodo, come osservato dal Tribunale di Milano (15), lo stesso privilegio è esteso agli interessi sul credito maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e per l'anno precedente. Esso, invece, non riguarda le eventuali sanzioni, considerate crediti chirografari, in quanto non aventi natura risarcitoria, ma afflittiva.

La tesi che si sostiene presta il fianco a talune osservazioni *ad opponendum* cui si fa cenno brevemente per potervi poi altrettanto brevemente replicare.

La prima attiene alla tutela della *par condicio creditorum*, argomentazione dotata di carattere assorbente: i privilegi - si sostiene - devono essere espressamente previsti dalla legge, perché altrimenti la causa di prelazione è da considerarsi illegittima (art. 2741, c.c.). Allora, poiché né il decreto istitutivo dell'I.c.i. riconosce la garanzia, né l'imposta comunale sugli immobili rientra nella legge per la finanza locale, il credito è chirografario.

Oltremodo - si potrebbe osservare - osta al riconoscimento del privilegio la novella contenuta nell'art. 3 della l. 29 luglio 1975, n. 426, con cui la norma civilistica è stata modificata (16) aggiungendosi il riferimento all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni (17). Poiché sono state incluse solo tali imposte, è da ritenersi che debbano considerarsi escluse tutte le altre.

Ad avviso di chi scrive entrambe le argomentazioni sollevate non possono essere condivise, senza tuttavia che la tipicità richiesta dall'art. 2741, c.c. ne risulti inficiata.

Anzitutto v'è da precisare che altro è la tipicità delle cause legittime di prelazione - privilegi, pegno ed ipoteca - altro è la necessità che il privilegio abbia fondamento legale (art. 2745, c.c.). Nel momento in cui si ragiona sull'applicazione estensiva dell'art. 2752, 4° comma, c.c., non s'intende creare una causa di prelazione diversa da quelle previste dal codice ma si sta ipotizzando di ampliare l'efficacia di una di quelle esistenti, il privilegio generale sui beni mobili per crediti tributari.

In secondo luogo, concentrandosi piuttosto sulla fonte legale della garanzia, si ritiene che tale fondamento non debba di necessità essere ricercato nel testo unico della finanza locale o nel decreto n. 504 del 1992. La previsione legale del privilegio è tutta all'interno dell'art. 2752, 4° comma, c.c., che è disposizione dotata di *ratio* molto chiara, anche prescindendo dalla norma cui essa stessa rimanda. Si tratta di una disposizione in sé piena di significato che il legislatore ha guarnito di un riferimento esterno per chiarirne - senza esaurirne - l'ambito di applicazione.

Alla luce di tutto quanto sopra, *de jure condendo*, si renderebbe opportuna una modifica dell'art. 2752, 4° comma, c.c. al fine di estendere espressamente il privilegio a tutti i tributi comunali, prevedendo una disposizione soggettivamente caratterizzata che riservi a regioni, province e comuni un privilegio generale sui beni mobili del debitore sui tributi da essi istituiti o comunque regolati in via secondaria.

*Giur. it.*, 1997, I, 1, 697; Cass., sez. lav., 1 giugno 1994, n. 5296, in *Mass. Foro it.*, 1994, 476.

(15) Trib. Milano, 5 maggio 2004, n. 5611.

(16) Sulle modifiche intervenute v. F. Padovani, *Ancora una novella in materia di privilegi: modificate le norme degli artt. 2752 e 2772 cod. civ. dedicate ai crediti dello Stato per imposte dirette*, in *Studium Iuris*, 1999, 919; E. Stasi, *Nuova disciplina della riscossione e riflessi sulle procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 1999, 587.

(17) In materia, v. G. Porcaro, *L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni*, in *Tratt. dir. trib.*, a cura di A. Amatucci, Padova, 1994, 457.



Una tale previsione sarebbe in grado di rimanere indenne alle modifiche normative e il suo carattere generale costituirebbe un ulteriore passo in avanti verso un'effettiva – e come tale efficacemente tutelata – autonomia impositiva degli enti locali (18).

Frattanto, sarà un esercizio creativo della giurisdizione (19) ad integrare quella tutela che una norma ingiustamente segmentata non può autonomamente assicurare.

dott. ANDREA QUATTROCCHI

---

(18) È significativo che sia proprio l'imposta comunale sugli immobili, per la sua rilevanza in termini di gettito, a rendere più urgente la revisione del sistema delle prelievi. D'altro canto – cfr. F. Tundo, *Contributo allo studio dell'autonomia tributaria dei comuni*, Padova, 2002, 337 – «La disciplina attuale dell'imposta comunale sugli immobili si presta particolarmente quale parametro di valutazione delle modalità secondo le quali avverrà il passaggio dal precedente sistema di autonomia tributaria degli enti locali (...) a quello risultante a seguito delle modifiche di rango costituzionale introdotte con la legge costituzionale n. 3 del 2001».

(19) Cfr. E.S. Musso, *op. cit.*, 936: «(...) al giudice finisce sempre con il restare, pur qualificandosi la sua attività essenzialmente come di applicazione del diritto, un certo margine di discrezionalità e, perciò, di creatività nella formulazione del giudizio». Il pensiero era già stato espresso da C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, 1967, 324 ss., e da H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, trad. it., Milano, 1952, 148 ss.